

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3545

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TIRAMANI, BIANCHI, BITONCI, COLMELLERE, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, GASTALDI, MOSCHIONI, MURELLI, POTENTI, TARANTINO, TATEO, TOMASI, TONELLI**

Modifica all'articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di svolgimento delle riunioni della giunta comunale mediante videoconferenza

*Presentata il 30 marzo 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 gli enti locali hanno sperimentato la modalità da remoto per lo svolgimento delle sedute dei propri organi. Trattandosi di modalità di svolgimento non ordinaria, il legislatore, fin dalla prima fase pandemica, ha ritenuto opportuno intervenire normativamente, prevedendo, attraverso l'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non avessero ancora regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, avrebbero potuto riunirsi secondo

tali modalità. La validità di detta disposizione è stata prorogata più volte fino ad abbracciare tutto l'arco temporale di vigenza dello stato di emergenza.

L'articolo 12 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevede, al comma 1, che « Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione ». Il comma 2 stabilisce, inoltre, che le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'in-

formazione e della comunicazione nei rapporti interni.

Tuttavia, il sopra richiamato articolo 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che affida al sindaco (che presiede la giunta) l'individuazione dei relativi strumenti in urgenza, è intesa quale norma emergenziale e non quale interpretazione autentica delle disposizioni del testo unico degli enti locali, nel senso che tale previsione non può operare in via ordinaria oltre la scadenza del termine dello stato di emergenza.

Per questo motivo, in forza dei vantaggi che gli enti locali hanno riscontrato in questi anni, la presente proposta di legge è volta a riconoscere tra i metodi ordinari di seduta per lo svolgimento delle giunte comunali, oltre alla seduta totalmente in presenza, anche la modalità in videoconferenza. A tal fine la proposta prevede che il *quorum* strutturale della metà più uno dei componenti, per la validità delle sedute di giunta, possa essere garantito anche mediante la partecipazione da remoto di uno o più assessori.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. All'articolo 48, comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le riunioni della giunta comunale possono svolgersi in presenza o, anche con riferimento a solo una parte dei partecipanti, in videoconferenza purché, in questo ultimo caso, siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal sindaco, siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e siano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 e adeguata pubblicità delle sedute, ove prevista, secondo le modalità individuate da ciascun ente. A tal fine, il *quorum* strutturale per la validità della riunione è garantito anche mediante la partecipazione da remoto di uno o più assessori ».



\*18PDL0180230\*